

COMUNE DI CALVENZANO

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/10/1995
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/11/1996
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24/02/1997
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 07/01/1998
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 27/02/1998
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 12/02/2003
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 17/11/2008

INDICE

TITOLO I Oggetto

Art. 1 Adozione del Regolamento

TITOLO II Presupposto della tassa

Art. 2 Presupposto della tassa

Art. 3 Riduzioni

Art. 4 Esclusioni

TITOLO III Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

Art. 5 Soggetti passivi

Art. 6 Parti comuni del condominio

Art. 7 Locali in multiproprietà e centri commerciali integrati

TITOLO IV Commisurazione della tassa e tariffazione

Art. 8 Gettito del tributo

Art. 9 Classificazione delle categorie tassabili

Art. 10 Commisurazione della tassa

Art. 11 Computo delle superfici

Art. 12 Riduzioni

Art. 13 Agevolazioni ed esenzioni

Art. 14 Tassa giornaliera

Art. 15 Obbligazione tributaria

TITOLO V Denunce e riscossioni

Art. 16 Funzionario responsabile

Art. 17 Denunce iniziali e di variazione

Art. 18 Accertamenti

Art. 19 Poteri strumentali del Comune

Art. 20 Riscossione

Art. 21 Sanzioni e interessi

Art. 22 Sgravi e rimborsi

Art. 23 Contenzioso

TITOLO VI Disposizioni finali e transitorie

Art. 24 Disposizioni finali

Art. 25 Disposizioni transitorie

Art. 26 Abrogazioni

Art. 27 Norme di rinvio

Elenco delle categorie per la relativa tassazione

TITOLO I - OGGETTO

Art. 1 - Adozione del Regolamento

1. Ai sensi degli articoli 58 e 68 del Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 il Comune di Calvenzano adotta il presente Regolamento per la disciplina e l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali ad essi assimilati, svolto in regime di privativa sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del predetto D. Lgs. La dizione "rifiuti solidi urbani interni" sarà di seguito usata come comprensiva dei rifiuti speciali assimilati agli urbani a norma della Legge 22/02/1994 n. 146.

TITOLO II - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

Art. 2 - Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui è istituito il servizio; dette zone sono definite dall'art. 13, Titolo III del Regolamento Comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

Art. 3 - Riduzioni

1. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dal 1° gennaio 1996 nelle seguenti misure ridotte stabilite, nel rispetto dell'art. 59, comma 2°, del D. Lgs. n. 507/93, in base alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita:
 - a) in misura pari al 40% (per cento) della tariffa per distanze fino a 500 metri;
 - b) in misura pari al 30% (per cento) della tariffa per distanze oltre 500 metri e fino a 1.000 metri;
 - c) in misura pari al 20% (per cento) della tariffa per distanze superiori ai 1.000 metri.

La distanza è calcolata in base al percorso più breve su strada carrozzabile.

2. Nelle zone esterne al centro abitato in cui il normale servizio di raccolta fosse limitato, con apposita delibera, a determinati periodi stagionali, la tassa sarà dovuta in proporzione al periodo di esercizio del servizio, considerando il restante periodo in relazione a quanto disposto al comma precedente.
3. Qualora si verifichi che in talune zone il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non sia svolto o sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni regolamentari, così come previsto dall'art. 59 del D. Lgs. n. 507/93 il tributo è dovuto nella misura del 40%.
4. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese.

Nel caso, l'utente che abbia provveduto a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto, su domanda documentata, allo sgravio o alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 4 - Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti a causa de:
 - la natura e l'assetto delle superfici, quali, a titolo di esempio, luoghi impraticabili o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti, come cabine elettriche, locali adibiti a centrali termiche o ad altri impianti tecnologici;
 - il particolare uso delle superfici, quali, a titolo di esempio, locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, superfici destinate esclusivamente ad attività ginniche qualora non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile, parti di tutti gli impianti sportivi riservate ai soli praticanti se non comportano produzione di rifiuti in quantità apprezzabili, solai di altezza non superiore a mt. 1,70, inutilizzato o utilizzati per deposito di materiali in disuso;
 - l'obiettivo condizione di non utilizzabilità immediata, quali, a titolo di esempio, alloggi non allacciati a servizi a rete o non arredati, ovvero superfici di cui comunque si dimostri il permanente stato di non utilizzo.

Le circostanze summenzionate devono essere indicate nella denuncia originaria e di variazione attraverso idonea documentazione quali copia conforme all'originale ai sensi della Legge n. 15/1968 della scheda descrittiva dei rifiuti speciali e delle modalità con le quali si provvede allo smaltimento dei rifiuti prodotti nonché planimetrie degli insediamenti attestanti il diverso uso di ciascuna superficie.

2. Non sono soggette alla tassa le superfici ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione d'uso si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

L'esenzione di cui sopra non riguarda le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e a qualsiasi altra funzione e destinazione che non preveda la produzione, di regola, di rifiuti speciali, tossici o nocivi.

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad attività di servizio quali uffici, mense, spogliatoi, servizi igienici, ...), ove non risulti possibile determinare le superfici (coperte e/o scoperte ove si svolgono operazioni lavorative) da detassare in quanto vi si producono rifiuti speciali e tossici - nocivi, si applica una riduzione percentuale distinta per categoria produttiva, così come indicato nella tabella di seguito riportata.

La detassazione va richiesta dall'azienda che deve dimostrare, producendo idonea documentazione, che lo smaltimento dei rifiuti speciali e tossico-nocivi viene effettuata a proprie spese, nel rispetto delle norme di legge in vigore.

TABELLA

ATTIVITA'	DETASSAZIONE %
Falegname	40
Autocarrozzerie	60
Autofficine	50
Gommisti	50
Elettrauto	50
Rosticcerie e attività artigianali del settore alimentare	30
Lavanderie	20
Officine meccaniche e carpenterie metalliche	50
Galvaniche	60
Fonderie	60
Manufatti in cemento e lavorazioni marmo	60
Laboratori del settore tessile	40
Manufatti in materiale plastico e gomma	60
Industrie chimiche	70
Industrie alimentari	40
Attività commerciali	50
Depositi e magazzini vari	50
Studi professionali	10
Autoservizi, autonoleggi, attività di autotrasporto	50

In caso di attività non rientrante in alcuna delle categorie sopraindicate, la Giunta Comunale potrà, in base alla tipologia ed alle caratteristiche della stessa, assimilarla ad una di quelle già previste.

Le circostanze summenzionate devono essere indicate nella denuncia originaria e di variazione attraverso idonea documentazione quali copia conforme all'originale ai sensi della Legge n. 15/1968 della scheda descrittiva dei rifiuti speciali e delle modalità con le quali si provvede allo smaltimento dei rifiuti prodotti nonché planimetrie degli insediamenti attestanti il diverso uso di ciascuna superficie.

3. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo del conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanza in materia sanitaria ambientale e di protezione civile ovvero, accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri.
4. In ragione di quanto disposto dall'art. 5, comma 8 del D. L. n. 3/95, in corso di conversione, non sono soggetti alla tassa i locali e le superfici esterne degli impianti sportivi su cui vengano praticati sport ufficiali da parte di società sportive operanti senza fini di lucro.

Resta ferma la condizione di intassabilità delle superfici destinate esclusivamente ad attività ginniche, qualora non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile, in base a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vari accessori e le aree scoperte destinati a usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili.

TITOLO III - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

Art. 5 - Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 2, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.
2. Il Comune, come ente impositore, non è soggetto passivo del tributo, sono quindi esclusi dalla tassazione i locali e le aree adibiti a servizi comunali.

Art. 6 - Parti comuni del condominio

1. La tassa per le parti comuni del fabbricato è dovuta direttamente dai singoli occupanti o detentori di ogni alloggio in condominio nella misura da essi denunciata sulla base della quota di spettanza su ripartizione interna; ciò non si applica al caso di parti comuni occupate o detenute in via esclusiva da un unico soggetto, tenuto al pagamento della tassa in ragione del comma precedente.

Per parti di uso comune del condominio si intendono le parti descritte all'art. 1117 del Codice Civile, quali lastrici solari, scale, portoni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per gli stenditoi, posteggi condominiali o parti comuni dei garage e altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti agli effetti del Titolo II del presente Regolamento.

L'amministratore del condominio è tenuto a presentare all'ufficio tasse del comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.

In caso di mancata o infedele denuncia della quota di spettanza delle parti comuni, la tassa dovuta è calcolata d'ufficio con incremento percentuale della superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi secondo la seguente tabella:

- aumento del 10% per condomini fino a 8 alloggi;
- aumento del 6% per condomini da 9 a 30 alloggi;
- aumento del 2% per condomini con oltre 30 alloggi.

Art. 7 - Locali in multiproprietà e centri commerciali integrati

1. Per i locali in multiproprietà ed i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta sia per i locali ed aree scoperte di uso comune che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori dei singoli esercizi o quote di multiproprietà. Questi ultimi mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.
2. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
3. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di cui al comma 1 è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

TITOLO IV - Commisurazione della tassa e tariffazione

Art. 8 - Gettito del tributo

1. Il gettito complessivo della tassa viene stabilito dal Comune secondo il rapporto di copertura prescelto; non può in ogni caso superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nè essere inferiore:
 - a) uguale al limite massimo di gettito per i Comuni obbligati a deliberare il dissesto (di cui all'art. 45, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504);

- b) 70% per i Comuni in situazione finanziaria strutturalmente deficitaria formalmente riconosciuta (di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504);
 - c) 50% per gli altri Comuni.
2. **Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo pari al 5% (cinque per cento) a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.**
 3. Il costo di esercizio viene desunto dal conto consuntivo, al netto da addizionali, interessi e penalità e comprendente ogni onere diretto e indiretto secondo quanto stabilito dall'art. 61, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93.

Dal costo così determinato sono dedotte le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 61, comma 3, dello stesso decreto.

Art. 9 - Classificazione delle categorie tassabili

1. La tassa è commisurata a partire dal 1° gennaio 1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.
2. A tal fine il Comune determina, entro il 31 ottobre, la nuova classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie con omogenea potenzialità di produzione rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria.
3. Sino al provvedimento di approvazione delle nuove categorie di cui al comma precedente, sono in vigore i previgenti criteri di commisurazione.

Art. 10 - Commisurazione della tassa

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Comune delibera le tariffe per unità di superficie di ogni singola categoria o sottocategoria, da applicare nell'anno successivo. In assenza di deliberazione entro tale termine, si intendono prorogate le tariffe in vigore; aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine predetto sono possibili solo nei casi di cui all'art. 69, comma 3, del D. Lgs. n. 507/93.
2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e/o qualitativa dei rifiuti.
3. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Art. 11 - Computo delle superfici

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Le aree scoperte diverse da quelle di cui al comma seguente sono computate per la metà.
3. Le aree scoperte di pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa sono computate nella misura del 25 per cento.
4. Le riduzioni delle superfici di cui al comma precedente sono applicate sulla base della denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Art. 12 - Riduzioni

1. Le tariffe unitarie sono ridotte, previa richiesta da parte del contribuente:
 - a) del 30% per le abitazioni con unico occupante, utilizzate come residenza anagrafica e la cui condizione deve risultare dallo stato di famiglia, con le seguenti modalità differenziate per la presentazione della richiesta di riduzione:
 1. i contribuenti che hanno compiuto i 65 anni al 31/12 devono presentare la richiesta di riduzione entro il 20 gennaio successivo. Per questi contribuenti la richiesta rimane valida anche per gli anni successivi.
 2. i contribuenti con età inferiore a 65 anni devono presentare la richiesta di riduzione ogni anno, a pena di decadenza, entro il 20 gennaio.
 3. i contribuenti che hanno compiuto i 65 anni e già beneficiano della suddetta riduzione, non devono ripresentare ulteriore richiesta.
 - b) del 10% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.
 - c) del 20% per le abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui alla lettera b), risiede o dimora all'estero per più di sei mesi all'anno.
 - d) del 20% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore.

Le richieste di riduzione di cui alle lettere b)-c)-d) devono essere presentate una sola volta entro e non oltre il 20 gennaio.

Tutte le richieste di riduzione delle tariffe devono essere presentate utilizzando la modulistica fornita dall'Ufficio Tributi del Comune.

Il contribuente che usufruisce delle suddette riduzioni è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione delle tariffe ridotte; in difetto si provvederà al recupero del tributo e sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 13 - Agevolazioni ed esenzioni

1. Sono esenti dal tributo:

- a) le abitazioni occupate da soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune; l'esenzione è accordata, di anno in anno, su domanda dell'interessato, in base a certificazione rilasciata dal responsabile del Dipartimento Servizi Sociali;
- b) le abitazioni occupate da persone di età superiore ai 65 anni, sole o con coniuge, che non posseggano altri redditi, al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale I.N.P.S. e non siano proprietari o comproprietari di unità immobiliari, al di fuori dell'abitazione in oggetto, produttiva di reddito. Il possesso dei requisiti anzidetti va autocertificato ai sensi dell'art. 4 della Legge 4/1/1968 n. 15;
- c) locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad uso diverso a quello di culto in senso stretto;
- d) i locali e le aree adibite a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.

2) Sono soggetti a tariffazione ridotta del 40%:

- a) particolari attività artigianali tipiche locali in via di estinzione;
- b) altre attività di interesse della collettività con risorse esigue.

2bis) I contribuenti che svolgono attività di compostaggio del rifiuto umido a seguito dei corsi promossi dal Comune di Calvenzano o per loro iniziativa hanno diritto ad una riduzione percentuale del 15% dell'intero importo.

Gli utenti, al fine di ottenere la suddetta riduzione devono presentare apposita domanda, dichiarando di effettuare con continuità l'attività di compostaggio presso la propria abitazione o presso aree attinenti (orti o giardini).

3) Le tariffe unitarie sono inoltre ridotte:

- a) nella misura del 20% per le attività produttive, commerciali e di servizi che dimostrino di aver sostenuto spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minor produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo concordato col servizio pubblico;
- b) nella misura del 10% per le attività produttive, commerciali e di servizi che siano tenute a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti effettivamente da questo immesse,

con utile, sul mercato; la riduzione è concessa a condizione che l'utente dimostri di separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile la sua incidenza per almeno il 40% della produzione complessiva;

- c) nella misura del 10% per i concessionari di posti di vendita nei mercati che si adeguino a modalità di separazione e conferimento differenziato dei rifiuti, ancorchè obbligatori, di cui all'art. 27 - comma 2 - del Regolamento Comunale per la raccolta e lo smaltimento rifiuti solidi urbani, nel caso in cui detto servizio sia effettivamente attivato.
- 4) Le esenzioni e le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
- 5) Le riduzioni di cui all'art. 3 - comma 1 -, all'art. 12 ed ai commi 2 e 3 del presente articolo, sono cumulabili entro il limite massimo complessivo di riduzione di tariffa del 40%, comunque inferiore alla riduzione più alta prevista in questo Regolamento.
- 5bis) Qualora si verificassero situazioni di non assimilabilità agli urbani causa la quantità prodotta dal soggetto obbligato al pagamento della Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è facoltà della Giunta comunale procedere a dichiarare tali rifiuti SPECIALI agli effetti della tassazione. In tale ipotesi possono essere applicate le riduzioni previste nel presente Regolamento nel caso in cui il produttore provveda a proprie spese al conferimento ed allo smaltimento dei rifiuti stessi. Resta confermato che l'esenzione può essere concessa solo a seguito di esplicita richiesta del produttore stesso completa di tutti gli allegati necessari all'istruttoria del Settore Tributi del Comune di Calvenzano.

6) Particolari Agevolazioni:

Le tariffe unitarie sono ridotte del 30% per le:

- a) abitazioni occupate da nuclei familiari in cui vi sia un minore (figlio naturale, adottivo o in affidato) con riconoscimento di invalidità risultante da certificato rilasciato dall'ASL, e/o un adulto riconosciuto portatore di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992 o invalido con invalidità riconosciuta al 100%.
- b) abitazioni occupate da nuclei familiari composti da due o più persone esclusivamente di età pari o superiore a 65 anni, che non posseggano altri redditi al di fuori dell'Assegno Sociale e non siano proprietari o usufruttuari di alcun immobile.
- c) abitazioni occupate da un solo componente in quanto gli altri componenti del nucleo familiare risultano ricoverati in modo permanente presso una struttura sanitaria o casa di riposo.

Le suddette richieste di riduzione delle tariffe devono essere presentate una sola volta entro e non oltre il 20 gennaio dell'anno di riferimento utilizzando la modulistica fornita dall'Ufficio Tributi del Comune.

Il contribuente che usufruisce delle suddette riduzioni è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione delle tariffe ridotte; in difetto si provvederà al

recupero del tributo e sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 14 - Tassa giornaliera

1. E' istituita la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, in modo non ricorrente e per un periodo inferiore a 6 mesi, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorato del 50 per cento, diviso per 365.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
4. L'applicazione della tassa di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui il presente regolamento diviene esecutivo.
5. Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. n. 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.
6. In caso di occupazione abusiva, la tassa è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica:
 - a) in caso di occupazione per un periodo inferiore alle due ore giornaliere;
 - b) in caso di occupazione per il solo carico e scarico delle merci e per i traslochi;
 - c) in caso di occupazione per manifestazioni, feste o iniziative comunali o patrocinate dal Comune di interesse generale o locale, nel caso che gli organizzatori, qualora richiesto, diano disponibilità a collaborare con il servizio pubblico per l'organizzazione della raccolta differenziata, anche a scopo promozionale, dei rifiuti prodotti.
8. La tassa giornaliera di smaltimento si applica in misura ridotta:
 - a) del 50% in caso di occupazione per manifestazioni, feste o iniziative di carattere culturale, politico o ricreativo, organizzate senza fini di lucro o a soli fini di autofinanziamento da enti, associazioni, partiti, pro-loco, ecc. nel caso che gli organizzatori, qualora richiesto, diano la disponibilità a collaborare con il servizio pubblico per l'organizzazione della raccolta differenziata, anche a scopo promozionale, dei rifiuti prodotti;
 - b) del 20% per coloro che, in quanto produttori, occupino posti di vendita nelle fiere stagionali.

Art. 15 - Obbligazione tributaria

1. La tassa è corriposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno dell'anno solare.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - se l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - se, in carenza di tale dimostrazione, sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

TITOLO V - DENUNCE E RISCOSSIONI

Art. 16 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa un funzionario responsabile e, entro sessanta giorni dalla nomina, ne comunica il nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale.
Il funzionario responsabile è preposto al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento; ad esso sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; egli sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 17 - Denunce iniziali e di variazione

1. I soggetti passivi e/o responsabili del tributo di cui al precedente TITOLO III presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia va redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal Comune, e da questo messo a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto n. 507.
2. La denuncia, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, va presentata direttamente o a mezzo del servizio postale per raccomandata, all'Ufficio Tributi del Comune; nel caso di denuncia presentata a mezzo posta fa fede la data di spedizione attestata dal timbro postale; nel caso di denuncia presentata direttamente, l'Ufficio Tributi deve rilasciare ricevuta.

3. La denuncia in oggetto non è sostituibile dalle iscrizioni anagrafiche, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto; l'eventuale omesso invito non solleva comunque dall'obbligo di presentazione della denuncia.
4. La denuncia iniziale ha effetto anche per gli anni successivi in caso di non variazione delle condizioni di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, nel medesimo termine e con le stesse modalità della denuncia iniziale, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa.
5. Nel caso di riduzione di tariffa di cui all'art. 12, il contribuente è tenuto a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione della tariffa ridotta con apposita denuncia di variazione di cui al comma precedente.
6. Per ciò che concerne la tassa giornaliera si fa riferimento a quanto previsto al comma 5 dell'articolo 14.

Art. 18 - Accertamenti

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 15 - comma 2 -, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile di cui all'articolo 16 con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 71 del D. Lgs. n. 507/93.

Art. 19 - Poteri strumentali del Comune

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o della rilevazione della materia imponibile il Comune può:
 - a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - b) utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;
 - c) in caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui alla lettera a) nel termine concesso, procedere alla rilevazione della destinazione e della misura delle superfici tramite gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 71 - comma 4 - del D. Lgs. n. 507/93, muniti di autorizzazione del Sindaco ad accedere agli imponibili

soggetti alla tassa ai soli fini di tale rilevazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica;

- d) in caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, procedere all'accertamento in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile;
- e) ove non sia in grado di provvedere autonomamente, stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici ai sensi e nelle modalità di cui all'art. 71 - comma 4 - del D. Lgs. n. 507/93.

Art. 20 - Riscossione

1. La riscossione della tassa è regolata dall'art. 72 del D. Lgs. n. 507/93.

Art. 21 - Sanzioni e interessi

1. Per omessa, infedele, incompleta, inesatta o tardiva denuncia originaria o di variazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti si applicano le sanzioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 507/93.
2. Nei casi previsti dal 3° comma del citato articolo 76 l'entità di ogni sanzione è determinata, entro i limiti stabiliti, con provvedimento del Sindaco in relazione alla gravità della violazione commessa.

Art. 22 - Sgravi e rimborsi

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del D. Lgs. n. 507/93 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.
2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.
3. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998 n. 43.

Art. 23 - Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data del provvedimento impugnato:

- alla Commissione Tributaria, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
- alla Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, a norma dell'art. 80 del Decreto Legislativo n. 546/1992 e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto stesso.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 24 - Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono immediatamente applicabili ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli sottoindicati, che decorrono dall'1/1/1996 per:
 - art. 12 (riduzioni)dall'1/1/1997 per:
 - art. 6 (parti comuni del condominio)
 - art. 7 (locali in multiproprietà e centri commerciali integrati)
 - art. 11, commi 2 e 3 (aree scoperte, di pertinenza e non).
2. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonchè l'elenco di cui al comma 3 dell'art. 7, sono presentate entro il 10 settembre 1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere dall'anno 1997.
3. Le richieste di riduzione, agevolazione od esenzione di cui agli articoli 12 e 13 sono presentate entro il 15 ottobre 1995 ed hanno effetto dal 1° gennaio 1996.
4. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino della materia, sono esclusi dalla tassa i locali e le aree operative complessive superiori ai 200 metri quadrati dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formino rifiuti speciali assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali provvedano a proprie spese i produttori secondo le modalità di cui al comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. La detassazione di dette aree è condizionata alla presentazione annuale al Comune di apposita dichiarazione del produttore redatta nei termini e secondo le modalità dettati dall'art. 62 - comma 5-ter e 5-quater - del D. Lgs. n. 507/93 come modificato dal D.L. n. 373 del 7 settembre 1995.

Art. 25 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 26 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche, nonché le altre norme legislative e regolamentari in materia.

ELENCO DELLE CATEGORIE PER LA RELATIVA TASSAZIONE

- Cat. 1) Locali per abitazione e loro dirette dipendenze
- Cat. 1 bis) Locali per abitazione e loro dirette dipendenze nel caso la famiglia utilizzi il compostaggio domestico

- Cat. 2) Ricoveri, oratori, conventi, seminari, orfanatrofi, asili, sale per convegni e bagni pubblici

- Cat. 3) Ospedali e cliniche

- Cat. 4) Scuole pubbliche e private senza refezione
- Cat. 4 bis) Scuole pubbliche e private con refezione

- Cat. 5) Caserme e convitti

- Cat. 6) Alberghi, locande, pensioni, affittacamere
- Cat. 6 bis) Ristoranti, trattorie, osterie, mense, pizzerie
- Cat. 6 ter) Pasticcerie, bar, caffè
- Cat. 6 quater) Chioschi anche ambulanti

- Cat. 7) Uffici pubblici statali, parastatali, previdenziali, mutualistici, enti locali, stazioni, biglietterie, locali di attesa

- Cat. 8) Cinema, teatri, sale da ballo, altri locali di divertimento

- Cat. 9) Associazioni turistiche, artistiche, sportive, ricreative, politiche e sindacali

- Cat. 10) Gallerie artistiche, mostre, esposizioni

- Cat. 11) Istituti bancari, assicurativi, di vigilanza

- Cat. 12) Locali ad uso attività artigianale, botteghe, laboratori, magazzini, depositi, rimesse, spogliatoi, mense, tettoie
- Cat. 12 bis) Locali ad uso attività artigianale, botteghe, laboratori, magazzini, depositi senza attività produttiva (solo servizi)

- Cat. 13) Locali ad uso attività industriali, officine, laboratori, magazzini, depositi, rimesse, spogliatoi, mense, tettoie

- Cat. 14) Locali ad uso trasporti, autoservizi ed autosaloni

- Cat. 15) Locali di vendita, loro dirette dipendenze, magazzini, depositi di generi ortofrutticoli e di floricoltura
- Cat. 15 bis) Locali di vendita, loro dirette dipendenze, magazzini, depositi di macellerie, pollerie, salumerie, rosticcerie

- Cat. 16) Locali di vendita, loro dirette dipendenze, magazzini, depositi di genere alimentari non contemplati nella categoria precedente

- Cat. 17) Locali di vendita, loro dirette dipendenze, magazzini, deposito di ogni altro articolo non alimentare, distributori di benzina

- Cat. 18) Uffici, studi, gabinetti professionali, sperimentali e di rappresentanza

- Cat. 19) Mercati periodici con vendita di prodotti alimentari non confezionati
- Cat. 19 bis) Mercati periodici con vendita di prodotti alimentari confezionati
- Cat. 19 ter) Mercati periodici con vendita di prodotti non alimentari